



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 28606/2026

Roma, lì, 28/07/2026

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2354/2026

PAOLA MASI

CC - 27/05/2026

BARBARA CALASELICE

- Relatore -

R.G.N. 8694/2026

MARIA GRECA ZONCU

VINCENZO GALATI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED]
avverso l'ordinanza del 09/02/2026 della Corte d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna emessa nei suoi confronti, in data 8 gennaio 2025, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando l'impugnazione a un unico motivo con il quale si deduce erronea applicazione degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

2.1. La Corte di appello dichiara inammissibile l'impugnazione senza considerare la specificità del motivo di appello nella parte in cui era stata contestata la validità dell'ordine del Questore. In particolare, era stato dedotto che presupposto indefettibile di legittimità per l'emissione del foglio di via



obbligatorio è rappresentato dall'esistenza di un luogo di effettiva e concreta residenza, non meramente formale, ove il soggetto destinatario del provvedimento possa fare ritorno. Si tratta di elemento strutturale della misura di prevenzione personale di cui all'art. 2 d. lgs. n. 159 del 2011 che, ove mancante, rende il provvedimento privo di legittimità.

Nel caso di specie, il ricorrente era stabilmente presente nel territorio del Comune di Bologna, ove risultava domiciliato di fatto avendo da tempo interrotto qualsiasi tipo di legame con altri contesti territoriali. Si tratta di soggetto, privo di residenza anagrafica e di fissa dimora, presente nel capoluogo emiliano grazie all'ospitalità di conoscenti, di centri di assistenza, o dormitori pubblici.

Di conseguenza il provvedimento amministrativo presupposto della contestazione penale è nullo.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, Perla Lori, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni, quanto ai requisiti di specificità dei motivi di impugnazione, introdotte al comma 1-*bis* dell'art. 581 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 che «[t]ale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».

Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;



questione, in particolare, fatta oggetto dell'arresto espresso da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, nel quale è stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell'impugnazione quali la totale indeterminatezza dell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Esse hanno rilevato altresì che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.

È stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare *sic et simpliciter* il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di



esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (si veda anche Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).

3. Tanto premesso, si osserva che la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri - indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 - dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la precisazione, per quanto riguarda quest'ultimo, che esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1, n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084).

Non vi è ragione, dunque, di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato del giudice penale, quando esso investa addirittura l'accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (in conformità, del resto, all'indirizzo risalente a Sez. 3, n. 6537 del 30/03/1992, Rv. 190458), avuto ulteriormente riguardo al rango della situazione giuridica soggettiva lesa per effetto della imposizione, al di fuori delle condizioni previste dalla legge, dei limiti alla libertà di circolazione connessi alla emissione di foglio di via obbligatorio.

Il provvedimento del Questore previsto dall'art. 2 d. lgs. n. 159 del 2011, che si risolve nell'applicazione di una misura di prevenzione personale da parte dell'autorità amministrativa, senza le garanzie di una verifica preventiva di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria, si caratterizza per la sua incidenza restrittiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno del destinatario, oggetto di specifica tutela costituzionale (art. 16 Cost.), nella cui sfera giuridica l'atto è idoneo a produrre effetti immediati, così da esigere una più attenta ricognizione giudiziale dei suoi elementi giustificativi e della puntuale osservanza dei presupposti e contenuti legali, da compiersi necessariamente a posteriori, in sede di accertamento della sussistenza del reato derivante dalla relativa violazione; con la conseguenza che, in caso di accertato riscontro della mancanza di una delle condizioni di legittimità del provvedimento, il giudice penale è tenuto a disapplicarlo, facendo venir meno lo stesso presupposto del reato (Sez. F n. 54155 del 27/07/2018, Rv. 274649, in tema di sindacabilità



dell'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto).

Lo scopo del foglio di via obbligatorio, al pari di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale di cui è portatore il destinatario, non quello dell'allontanamento delle persone pericolose da un determinato luogo, trovando l'applicazione di detta misura la propria *ratio* giustificatrice nel perseguimento dell'obiettivo di far rientrare la persona pericolosa nel luogo in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti: in tali termini si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza (n. 68 del 1964) con cui - affrontando la questione di legittimità dell'allora vigente art. 2 legge n. 1423 del 1956, sollevata con specifico riferimento all'interpretazione della misura ivi prevista come obbligo della persona pericolosa di allontanarsi da un determinato luogo, e non anche come obbligo di portarsi in un altro - ha affermato che l'obbligo normativo di fare rientro, almeno inizialmente, nel comune di residenza del soggetto risponde a un'esigenza logica, fondata sulla realtà, poiché senza l'indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe "l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro"; così che solo la contestuale intimazione dell'obbligo di rientro nel luogo di residenza, in uno col divieto di fare ritorno nel luogo di allontanamento, è idonea ad assicurare il più efficace controllo del soggetto, a cui mira la misura di prevenzione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, "dovendosi ragionevolmente presumere che nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora".

Anche sotto tale profilo, dunque, l'interpretazione dell'art. 2 d. lgs. n. 159 del 2011 fatta propria da questa Corte di legittimità si rivela la sola conforme alla funzione assegnata alle misure di prevenzione personale dal sistema normativo e dai principi di rango costituzionale e sovranazionale ai quali si ispira la relativa disciplina, che è quella di perseguire la finalità preventiva di controllare la pericolosità sociale di cui è portatore il soggetto destinatario, escludendo qualsiasi carattere sanzionatorio-punitivo tipico della sanzione penale; con l'ulteriore conseguenza che, presupponendo il divieto di fare rientro nel comune di allontanamento la sussistenza e, quindi, la conoscenza di un diverso comune nel quale il destinatario del foglio di via obbligatorio abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato, la misura non sarà applicabile nei confronti di colui che sia privo di un'effettiva residenza o di un'abituale dimora, sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale (Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821, in motivazione).



3.1. Ciò posto, si deve rilevare che, nel caso al vaglio, l'appellante ha dedotto la non corrispondenza tra residenza formale indicata nel provvedimento questorile e luogo effettivo dove il soggetto, destinatario del foglio di via, si tratteneva stabilmente.

Con l'atto di appello, in particolare, non si contestava che l'imputato fosse formalmente residente a [REDACTED] all'epoca del provvedimento del Questore, ma si sosteneva che quella non era la sua residenza effettiva, il suo centro principale di interessi, perché, di fatto, era sempre stato presente a [REDACTED] ospite di terzi e soggetto senza fissa dimora.

La critica, contenuta nell'atto di appello, era dunque relativa alla parte della motivazione del primo giudice ove si affermava che l'imputato, al momento del provvedimento del Questore, era residente a [REDACTED]

Invero, nell'atto di appello, non sono indicate le risultanze dalle quali il dato allegato era ricavato e l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame ha, sul punto, esposto che non solo tali elementi specifici non erano stati indicati dall'appellante ma che l'effettiva residenza non era stata oggetto di contestazione, né in sede amministrativa, né nel corso del procedimento penale.

Tuttavia, il Collegio individua, in capo al giudice di merito, un evidente onere di verifica della legittimità del provvedimento questorile posto che l'accertamento della residenza come centro principale di interessi – quindi non formale – del destinatario del foglio di via è presupposto di validità del provvedimento.

Su tale punto, non va trascurato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in relazione all'ipotesi di mancata indicazione dell'ordine di rimpatrio (Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Maccabiani, Rv. 283403 – 01) che in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché il mancato accertamento del luogo di residenza del destinatario della misura, con conseguente omissione dell'ordine di rimpatrio, determina l'illegittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice penale, da cui deriva l'insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3.2. Dunque, la critica proposta con l'atto di appello non era aspecifica posto che contestava la congruità dell'accertamento sul luogo di effettiva residenza del destinatario del provvedimento questorile. Peraltro, la stessa risposta del giudice di appello, da una parte, rileva che la deduzione era sfornita di documentazione e, quindi, eventualmente, poteva considerarsi infondata e non inammissibile; dall'altra, nel ravvisare, in capo all'imputato, un onere di prova della residenza effettiva, in sostanza, ha svolto una valutazione di merito ponendo a carico del



destinatario del provvedimento l'onere di sollecitare il controllo sulla legittimità del provvedimento amministrativo, controllo che compete al giudice penale.

4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.

Così deciso, il 27 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Barbara Calaslice

Il Presidente
Giuseppe De Marzo

